

TRIBUNALE DI PISA
UFFICIO DI PISA

MAR 2017

STATUTO



PADRE LANTERI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI LETTANTISTICA

SERIE III

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"PADRE LANTERI- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI LETTANTISTICA"

Art. 2) L'Associazione ha sede in San Michele degli Scalzi 50 - PISA

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono BLU E BIANCO, l'emblema è rappresentato dal simbolo costituito dall'icona degli oblati di Maria Vergine sormontato dalla dicitura "SS Jacopo e Filippo" e sotto la dicitura "ASD Padre Lanteri".

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale tra gli associati, nemmeno in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva, culturale e ricreativa e facendo pieno e costante riferimento alle linee di indirizzo morale e pastorale della Parrocchia San Jacopo e Filippo nell'ambito della quale l'associazione nasce ed opera come libera organizzazione di cittadini. Essa non discrimina in base a sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'azionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Roberto Lanteri

Roberto Lanteri

P. Nicola Guzzoni

Registrato

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art.5) Finalità dell'Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nelle discipline del calcio, calcetto, pallacanestro e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline sportive; l'associazione si propone altresì di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana ed al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale intende affiliarsi su delibera del Consiglio dei Soci. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra

P. Nicola
Gubonio

2017

cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di Credito, anche su basi di passive.

*Manomano
Roberto Lorenzi*

I soci

Art. 6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 7) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote as-

Roberto Lorenzi
Stefano Lorenzi

P. Nicola Lorenzi

sociative. La quota associativa ed i relativi diritti non sono né trasmissibili né rivalutabili.

Registrate

Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti, il socio può presentare ricorso al Circolo/Società Sportiva di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'assemblea

Art. 13) Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

P. Nicola Gregorio

14 MAR 2017

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7
giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomanda-
ta a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'av-
viso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività
associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il
luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

*Stefano
Roberto*

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i so-
ci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono am-
messe deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costitui-
ta con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qua-
lunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggio-
ranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere
almeno un'ora.

Stefano

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio con-
suntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con ele-
zioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che
non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del
consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

P. Nicola Guelforio

Art. 19) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei so-
ci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda



Registrato

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art.21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente che sono membri di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Pre-

P. Nicola Gregorio

14 MAR 2017

Registrazione

- La fissazione delle quote sociali;

- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo

svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento

- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

P. Nicotri

impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Registrate

Art.29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote d'iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. Saranno possibili, nell'ambito dell'esercizio economico, erogazioni liberali a favore di enti o associazioni caritatevoli.

Art. 32) L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto, comunque obbligatorio, da sottoporre, unitamente al

P. Nicola Caporaso

preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Norme finali

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 25/02/2017

Il Presidente dell'Assemblea PADRE NICOLA GREGORIO

P. Nicola Gregorio

Il Segretario dell'Assemblea ALESSANDRO NORDIO

Alessandro Nordio

Seguono le firme dei soci presenti:

EMIORE FEMINO'

Emio FEMINO'

CLAUDIO TRONCHIN

Claudio Tronchin

ROBERTO LAMPANI

Roberto Lampani

allegato all'Ata

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

14 MAR 2017

680

Firma in delega del Direttore Provinciale
Pubblica Amministrazione

IL FUNZIONARIO (*)
Maria Augusta Sydallin

Manon Nordio
Alessandro Nordio
Roberto Lampani

Padre Nicola Gregorio

P. Nicola Gregorio